

Whistleblowing

Gli stakeholder interni ed esterni, siano essi lavoratori subordinati, anche assunti con contratti atipici (e.g. contratto di lavoro a tempo parziale, tempo determinato, apprendistato, etc.), lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la società, nonché gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto all'interno della società (di seguito anche il "Segnalante" o i "Segnalanti"), possono segnalare (pratica nota anche come "Sistema di Whistleblowing"), tramite il sistema di segnalazione interno di seguito descritto, ogni violazione, come di seguito definita, di cui siano venuti a conoscenza in occasione del proprio rapporto di lavoro o di collaborazione con Duplomatic MS SpA (di seguito "Duplomatic").

La procedura di segnalazione qui descritta recepisce anche i principi e le previsioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("Modello 231") adottato da Duplomatic ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nonché dei Protocolli di Sicurezza.

All'Organismo di Vigilanza (di seguito, "OdV"), istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, è affidata la gestione del canale di segnalazione interno delle violazioni, come di seguito definite.

Che cosa si può segnalare

La violazione tramite il presente sistema di segnalazione interno (di seguito, la "Violazione") può avere ad oggetto comportamenti, atti e omissioni che possono determinare in modo diretto o indiretto un danno economico/patrimoniale e/o di immagine della società e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ovvero violazioni del Modello 231, del Codice Etico, delle policy della società e del Gruppo, nonché delle buone prassi, ivi incluse quelle commerciali;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione o nazionali (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (es. frodi, attività illegali);
5. atti o omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (es. frodi del bilancio e attività corruttive);
6. atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori di cui ai numeri 3), 4) e 5) di cui sopra.

Quali caratteristiche deve avere la segnalazione?

La Segnalazione deve essere effettuata in buona fede o sulla base di un fondato sospetto e deve contenere informazioni precise e circostanziate tali da consentire all'OdV o al diverso ricevente

non solo di procedere alla relativa disamina, ma anche di effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari in merito alla fondatezza dei fatti e delle circostanze oggetto della Segnalazione.

La Segnalazione, ove possibile, deve quindi avere le seguenti caratteristiche:

- descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (es. l'accaduto, il tipo di comportamento, la data e il luogo dell'accaduto e le parti coinvolte, etc.);
- indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che avvenga;
- indicazione del modo in cui il Segnalante è venuto a conoscenza del fatto/della situazione;
- esistenza di testimoni e, nel caso, loro nominativi;
- ulteriori informazioni ritenute rilevanti da parte del Segnalante;
- se il Segnalante ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso affermativo, con quale funzione o responsabile;
- la specifica funzione o direzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto;
- essere corredata della eventuale documentazione a supporto.

Il presente sistema di segnalazione interno delle Violazioni garantisce la riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, delle persone fisiche che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e che operano anch'essi presso la società (di seguito, i **"Facilitatori"**), nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

In ogni caso, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, anche solo indirettamente, la sua identità non possono essere rivelate, senza previo consenso espresso, a persone diverse dall'OdV a gestire il processo di segnalazione espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, gli eventuali dati personali contenuti nella Segnalazione, inclusa l'identità del Segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Quali sono i canali di segnalazione interna?

La Segnalazione può essere effettuata utilizzando i seguenti canali:

- 1) Segnalazione tramite indirizzo postale o di posta elettronica o colloquio Personale

Via Posta cartacea:

La Segnalazione potrà essere redatta anche mediante compilazione del "Modulo segnalazione all'OdV" e inviata in busta chiusa – sulla quale è indicato che si tratta di una segnalazione di whistleblowing - all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza e al seguente indirizzo:

DIPLOMATIC MS Spa, via Mario Re Depaolini, 24, 20015 Parabiago (MI) – Italia

Via email:

La Segnalazione potrà essere redatta anche mediante compilazione del "Modulo segnalazione all'OdV" e inviata al seguente indirizzo email specificando nell'oggetto che si tratta di una segnalazione whistleblowing:

odv_231@diploomatic.com

Colloquio Personale:

Se desideri un appuntamento personale, inviaci un'e-mail in anticipo per fissare un appuntamento:

odv_231@diploomatic.com

In ogni caso, entro sette giorni dal ricevimento della Segnalazione, verrà rilasciato al Segnalante un avviso di ricevimento che attesta la presa in carico della Segnalazione.

La Segnalazione presentata al di fuori dei canali sopra indicati dovrà essere trasmessa a cura del soggetto che l'ha ricevuta entro sette giorni dalla data di ricezione all'OdV. Il soggetto che ha ricevuto la Segnalazione dovrà contestualmente informare il Segnalante circa la trasmissione della Segnalazione all'OdV.

In ogni caso, il Segnalante riceverà riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, dando comunicazione dell'esito delle indagini e delle eventuali misure adottate.

Quali sono i canali di segnalazione esterna?

Qualora il Segnalante abbia:

- i) già effettuato la Segnalazione attivando il sistema interno senza che la stessa abbia avuto seguito; o
- ii) fondati motivi di ritenere che, attivando il sistema interno, non sarebbe dato efficace seguito alla Segnalazione, ovvero che la Segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- iii) fondato motivo di ritenere che la Violazione oggetto della Segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

può effettuare la Segnalazione tramite il canale istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Le tutele del Segnalante previste dalla legge trovano applicazione anche nel caso di Segnalazione effettuata tramite tale canale esterno.

Protezione della riservatezza delle persone segnalanti e divieto di ritorsione

Diploomatic, in ottemperanza alla normativa applicabile, al fine di agevolare la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la Segnalazione garantisce l'anonimato del Segnalante e la riservatezza delle informazioni contenute nella Segnalazione al fine di proteggere il Segnalante da ogni forma di ritorsione e discriminazione.

Pertanto, l'identità del Segnalante non potrà essere rivelata senza l'espreso consenso di quest'ultimo, ad eccezione del caso in cui sia richiesta dall'autorità giudiziaria o amministrativa o sussista uno specifico obbligo di legge al riguardo. Nelle ipotesi in cui è consentita la rivelazione dell'identità del Segnalante, viene dato avviso al medesimo di tale rivelazione.

In ogni caso, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione posta in essere nei confronti del Segnalante in ragione della Segnalazione.

La tutela del Segnalante viene garantita anche quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato poiché le informazioni sulle Violazioni sono acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali, durante il periodo di prova o successivamente alla

cessazione del rapporto stesso se le informazioni sulle Violazioni sono state raccolte in costanza di rapporto.

Le forme di tutela di cui al presente paragrafo si applicano anche ai Facilitatori, alle persone che prestano la propria attività nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, nonché ai colleghi del Segnalante che lavorano nel suo stesso contesto lavorativo e che hanno con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente.

Parimenti, analoga tutela viene garantita alle condizioni previste dalla normativa applicabile anche al Segnalante che decida di rendere di pubblico dominio informazioni sulla Violazione tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (di seguito, "**Divulgazione Pubblica**").